



COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo
via Petriera snc
90051 Ustica (Pa)

Prot. nr. 636 del 28.01.2019

Ordinanza nr. 02 del 28.01.2019 rep.nr. _____

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BRUCIATURA "IN LOCO" DEL MATERIALE AGRICOLO DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE E CONTESTUALE DISCIPLINA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, DELL'ACCENSIONE DEI FUOCHI CONTROLLATI ALL'APERTO

IL SINDACO

Visti: gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi dei quali il Sindaco adotta provvedimenti ed ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

Premesso:

che, il territorio del Comune di Ustica ha una superficie di circa 809 ettari ed ha una particolare vocazione agricola con la presenza principale della coltura di orti, di frutteti, di oliveti e di vigneti;

che, tali colture praticate sul territorio periodicamente subiscono l'attività agronomica della potatura, con la produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e porzioni di rami;

che, è pratica tradizionale bruciare all'aperto materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia degli orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi, volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;

che, la pratica di bruciare i residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza che consente di controllare le malattie delle piante, le fonti di inoculo e la propagazione di fitopatie riducendo, o addirittura eliminando, i trattamenti chimici alle stesse;

che, sul territorio comunale non sono presenti impianti operativi per il trattamento dei residui agricoli come rifiuti, classificati con il CER 020103, in procedura semplificata;

che, non è tecnicamente ed economicamente sostenibile dai conduttori dei terreni agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo degli sfalci agricoli;

Considerato:

che, lasciare sul suolo importanti quantitativi di residui, anche in forma di "cippato" potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi degli stessi nelle scoline e nei cunettoni provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità di deflusso delle acque e conseguente pericolo anche alla sicurezza della viabilità stradale;

che, la pratica di bruciare i residui colturali sul luogo di produzione, ovviamente non regolamentata, potrebbe causare pericolo di incendio con suscettibilità ad espandersi su aree cespugliate o erborate, sul bosco, su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati specie nel periodo estivo;

che, il maggior rischio di pericolo, stante la conformazione plano-altimetrica del territorio comunale, è quello di “incendio interfaccia” che comporterebbe la possibile penetrazione dei fronti di fuoco anche nelle zone urbanizzate, arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto:

che, si rende opportuno garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento del materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia degli orti privati, nonché di foglie e altri residui vegetali provenienti da attività agricole e dalla pulizia dei fondi nelle more di realizzazione e attivazione di appositi impianti e sistemi di compostaggio degli stessi;

che, si rende necessario concordare e regolamentare tutte quelle operazioni di combustione sul posto che periodicamente effettuano i proprietari dei fondi mediante le operazioni di potatura, sfalci o ripulitura in loco di materiale agricolo, derivanti da tali attività;

Visti inoltre:

- la direttiva 2000/29/CE e ss.mm.ii. che impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norma in materia ambientale”;
- il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 che apporta modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 riguardanti la bruciatura dei residui vegetali, ed in particolare l'art. 256 bis che introduce il comma 6 bis che così recita: “Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (3 metri cubi) ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regione, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata” ;
- lo stesso Decreto Legge n.91 del 24.06.2014 convertito con Legge 11.08.2014, n.116 ha introdotto novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti, prevedendo all'art.14, comma 8, la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e puliture dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale, per la regolamentazione delle modalità;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000;
- il D.Lgs. n.112 del 31.3.1998;
- l'art.38 della L. n.142 dell'8.6.1990, recepita dalla L.R. n.48 dell'11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del 4.6.2008;
- gli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale è consentita, solo ed esclusivamente, la combustione controllata all'aperto del materiale di origine vegetale proveniente dalla pulizia degli orti privati, nonché di fogliame e altri residui vegetali quali sfalci, potature e puliture provenienti da attività agricole, in particolar modo dalla pulizia dei fondi, secondo le seguenti disposizioni:

- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle seguenti giornate e orari:

- **tutti i giorni dal sorgere del sole alle ore 09.30, escluso il periodo compreso tra la data del 15 giugno e la data del 15 ottobre, nonché in quello di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla regione.**

Nello specifico dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni attuative:

1. *La combustione del materiale vegetale agricolo dovrà avvenire sul luogo stesso di produzione, in cumuli di dimensione limitata che non devono essere maggiori di 3 metri cubi, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite fascia libera da residui vegetali e non accendendo, categoricamente, più fuochi contemporaneamente nello stesso fondo agricolo, da parte dello stesso proprietario e/o conduttore;*
2. *Possono essere destinati alla combustione all'aperto, massimo tre metri cubi sterli al giorno, di materiale agricolo, derivanti da sfalci, potature e puliture dei fondi in cui sono stati prodotti;*
3. *Le sterspoglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;*
4. *La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del centro urbano e/o nelle aree e fasce di tutela ambientale e paesistica;*
5. *La combustione deve avvenire ad almeno cinquanta metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;*
6. *Occorre adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate;*
7. *Durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata una costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia. E' severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci, e fino a che ogni rischio di riaccensione non sia scongiurato;*
8. *L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;*
9. *E' consentito l'accumulo o la triturazione in loco degli scarti vegetali, nelle stesse quantità, per la naturale trasformazione in compost;*
10. *Rimane vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricola, indicati nella presente ordinanza;*

Il Sindaco, anche su segnalazione giustificata, ha la facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli disponendo, contestualmente, il differimento delle operazioni di bruciatura allorché sia necessario e, domanda, al Comando di Polizia

Municipale e alle forze di P.S. la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, da effettuarsi nel corso della normale attività di controllo del territorio.

I soggetti inosservanti del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, saranno puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal **15 giugno** al **15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

Qualora dalla violazione si generi un incendio oltre alla sanzione amministrativa i trasgressori saranno perseguiti penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 C.p.

DISPONE

- che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio on line del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.ustica.pa.it).

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza verrà trasmessa: alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, al Comandante della Stazione Carabinieri di Ustica, al Comando di Polizia Municipale di Ustica, all'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si avverte che avverso alla presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li. 28.01.2019

Il Sindaco
(Salvatore Milkello)